

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 242

Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di
montagna

14/04/2024 - 03:34

Indice

1. DDL S. 242 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 242	4

1. DDL S. 242 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 242

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 242

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LA PIETRA**, **MALAN** e **LIRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2022

Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende rilanciare e sostenere le aree montane del nostro Paese, note anche come Alte Terre, al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione economica e sociale di tali realtà, che rischiano di essere abbandonate dall'uomo.

Si ricorda che il nostro Paese, in cui i comuni hanno rappresentato la prima forma di democrazia, si è sviluppato nei secoli proprio grazie al sistema delle autonomie locali, che si fondavano, in primo luogo, sulla sussidiarietà territoriale e sulla condivisione. In questo senso, all'inizio dello scorso secolo, i comuni montani rappresentavano il maggiore presidio economico e sociale, ma lo spopolamento dovuto all'industrializzazione delle pianure ha determinato una progressiva distanza tra le Alte Terre e il contesto urbano. Un governo che voglia far progredire il proprio Paese deve assolutamente prestare attenzione verso quei cittadini che hanno scelto di restare o di tornare a vivere nei luoghi montani, i quali, senza la presenza umana, diverrebbero, nel giro di pochissimi anni, un vero e proprio deserto. Il presente disegno di legge valorizza la scelta di coloro che intendono restare o tornare a vivere in tali territori, garantendo così, in particolare, una funzione di tutela ambientale. Infatti, occorre ricordare che la tutela delle Alte Terre e della montagna evita che le pianure siano danneggiate. Vivere e crescere una famiglia in alcuni territori è complesso, ma costituisce altresì un valore aggiunto; è necessario quindi che chi vive e chi fa impresa in tali luoghi goda di alcuni vantaggi che possano riequilibrare le differenze di diritti esistenti, in quanto costituisce, molto sovente, un vero e proprio presidio della civiltà. Bisogna incentivare la vita nei comuni montani delle Alte Terre ed evitare la fusione tra amministrazioni locali, che ne causerebbe, entro pochi anni, lo spopolamento sociale ed economico.

Con questo disegno di legge si vuole altresì riequilibrare la posizione dei cittadini che pagano le stesse tasse di coloro che vivono nelle città, ma non ricevono alcun tipo di servizio; occorre, altresì, guardare ad un futuro, sebbene lontano, in cui la protezione e la difesa delle Alte Terre saranno una necessità imprescindibile.

Il presente disegno di legge promuove, dunque, una serie di misure, da adottare di concerto con le regioni, che da una parte permettono alle imprese già esistenti di usufruire di agevolazioni fiscali e, dall'altra, puntano ad attrarre nuovi investimenti, tramite la previsione di agevolazioni fiscali per quelle aziende, anche agricole e turistiche, che abbiano intenzione di fare impresa nei comuni montani del nostro Paese. L'obiettivo è di aumentare l'occupazione e, parallelamente, di incrementare il benessere economico e sociale come antidoto allo spopolamento sopra descritto.

L'articolo 1 prevede le finalità della legge: la lotta contro la desertificazione economica e sociale dei comuni montani, l'incentivazione dell'occupazione e del ripopolamento, il sostegno alle imprese e alle attività economiche tramite la riduzione del carico fiscale e la semplificazione degli adempimenti burocratici per le imprese.

L'articolo 2 contiene le disposizioni riguardanti l'istituzione delle zone franche montane (ZFM),

nonché la definizione dei criteri per l'individuazione delle ZFM e per l'allocazione delle risorse che spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le ZFM sono individuate dalle regioni, in base al numero dei residenti, all'altitudine, al rischio di spopolamento socio-economico e al calo demografico verificatosi nell'ultimo trentennio.

L'articolo 3 prevede le agevolazioni fiscali per le imprese aventi sede principale o operativa nei comuni situati nelle ZFM, ossia l'esenzione totale dalle imposte sui redditi e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Le agevolazioni fiscali si applicano esclusivamente alle imprese nelle quali almeno il 50 per cento del personale dipendente risiede nel territorio della ZFM in cui ha sede l'impresa o in un comune con distanza non superiore ai 40 chilometri dalla medesima ZFM. Sono escluse dai benefici le imprese che operano in aree ad alto reddito derivante dal settore turistico.

Con l'articolo 4 si prevedono incentivi per favorire l'insediamento delle famiglie che trasferiscono la propria residenza e la propria attività economica in un comune ubicato all'interno delle ZFM. Infine, con l'articolo 5, si elimina l'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti residenti nei comuni ubicati nelle ZFM provvisti della rete *internet* a banda larga.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree di montagna, a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività imprenditoriali, agricole e turistiche.

Art. 2.

(Istituzione delle zone franche montane)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 sono istituite le zone franche montane (ZFM), all'interno delle quali le imprese usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.

3. I criteri per l'individuazione delle ZFM sono definiti dal CIPESS con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

4. Il CIPESS provvede, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1.

5. Le regioni individuano con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPESS, le ZFM i cui comuni insistono nel proprio territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) numero dei residenti;
- b) altitudine;
- c) rischio di desertificazione economica e commerciale;
- d) calo demografico nell'ultimo trentennio.

6. Delle ZFM possono fare parte uno o più comuni montani o porzioni di essi.

Art. 3.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFM

usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano alle imprese a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFM in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore a 40 chilometri dalla medesima ZFM.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese che operano in aree ad alto reddito derivante dal settore turistico.

Art. 4.

(Incentivi per l'insediamento nelle ZFM)

1. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFM, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 consistono in:

a) una somma corrispondente al 65 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

b) un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.

Art. 5.

(Esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica nelle ZFM)

1. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFM sprovvisti della rete *internet* a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.